

**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)

e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)

Stagione Sportiva 2012/2013

# **Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio 2012**

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale di giovedì 19 luglio u.s., di seguito sono pubblicate le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale, depositate entro la data di questo C.U.

## **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

### **DELIBERA DEPOSITATA IL 20 LUGLIO 2012**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Gianluca De Vincentiis, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

**N. 86. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PACIFICO MARIO (ARBITRO FUORI QUADRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SALERNO): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO MANCUSI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SCHIANO SALVATORE GIORGIO (TESSERATO DELLA SOCIETÀ A.S. BARANO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FLORIO MATTIA (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S. BARANO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARTT. 54 E 61 N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. BARANO CALCIO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 15 febbraio 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 11 agosto 2011, prot. 960/1059, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 5 marzo 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Antonio Mancusi, arbitro effettivo della sezione di Napoli, rappresentato e difeso dal suo assistente legale; il sig. Mario Pacifico, arbitro fuori quadro della sezione di Salerno e designatore arbitrale, per il Campionato Regionale di Attività Mista. Sono risultati assenti, benché ritualmente convocati, a mezzo raccomandata postale, i sigg. Schiano Salvatore Giorgio e Florio Mattia, nonché la società A.S. Barano Calcio. Viene data la parola al deferito, sig. Mario Pacifico, il quale eccepisce che la designazione dell'arbitro della gara Barano Calcio / Soccer Napoli Marianella dell'8.11.2010, valevole per il Campionato Regionale Juniores, è stata da lui effettuata in piena buona fede, in quanto non sapeva che il sig. Antonio Mancusi fosse residente ad Ischia. Ha aggiunto inoltre che, a seguito di un controllo da lui stesso esercitato sulle designazioni, si fosse avveduto di non aver provveduto alla designazione arbitrale per la gara in epigrafe e di aver, quindi, designato il nominato arbitro, sig. Antonio Mancusi, nel corso della domenica precedente la gara (che era in calendario per la giornata del lunedì). Esaurita la deposizione dell'incolpato, sig. Mario Pacifico, l'assistente legale del sig. Antonio Mancusi chiede che sia consentito al suo assistito di fare una precisazione. All'acquisito assenso della Commissione Disciplinare Territoriale, il Mancusi ha chiarito che, nella dichiarazione resa alla Procura

Federale il 15.04.2011, intendeva esplicitare che la maglia n. 13 poteva, per ipotesi, essere stata indossata da un calciatore nel momento in cui sono state indossate le nuove divise di colore amaranto, nel mentre, all'atto del riconoscimento, eseguito con la precedente divisa, non c'era alcun calciatore con la maglia n. 13, né nella distinta, né nello spogliatoio. Conferma, invece, la restante parte della dichiarazione ed, in particolare, di aver confuso il n. 15 con il n. 13, all'atto sia della redazione del rapporto di fine gara, sia del suo referto arbitrale ufficiale. Precisa, inoltre, che quanto da lui appena dichiarato rappresenti le stesse cose riferite, all'epoca, al rappresentante della Procura Federale e che riteneva fossero state così verbalizzate, non avendo letto il verbale, prima di sottoscriverlo. A domanda del Presidente della C.D.T. al sig. Pacifico Mario se fosse stato a conoscenza della residenza dell'arbitro Mancusi e se, in caso affermativo, lo avrebbe comunque designato, il sig. Pacifico risponde: "Se ne ero a conoscenza dal mercoledì, non lo avrei designato". Il sig. Mancusi, a domanda, risponde: "Non ho ritenuto di dover dichiarare che ero di Barano... ho diretto altre gare con il Barano nelle categorie inferiori. In ogni caso, nel momento in cui ho accettato la designazione, non sapevo che tra i calciatori avrei trovato un mio ex compagno di classe. Preciso che, all'epoca della gara, non ero compagno di classe". Ancora, il sig. Mancusi dichiara di essere giunto al campo alle 14,35, con inizio ufficiale alle 15,15, e che i quaranta minuti intercorsi fossero stati impegnati nella preparazione del suo abbigliamento, nell'identificazione dei calciatori, nonché nel successivo cambio di divisa dei calciatori della società Barano. La Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, prende la parola e, nelle sue conclusioni, chiede: il proscioglimento del sig. Pacifico Mario, all'epoca designatore arbitrale della gara Barano Calcio / Soccer Napoli Marianella dell'8.11.2010, per aver operato secondo gli usi; per quanto riguarda il sig. Antonio Mancusi, il proscioglimento dall'incolpazione di violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto non vi è l'obbligo di astenersi dall'arbitrare le gare del Barano, mentre, per quanto riguarda il mancato controllo della distinta, in sede di appello, dei calciatori del Barano, la sanzione della squalifica per mesi uno. Infine, a carico dei sigg. Schiano Salvatore Giorgio e Florio Mattia, la sanzione dell'inibizione per mesi quattro; a carico della società A.S. Barano Calcio, l'ammenda di euro 500,00. L'assistente legale del sig. Antonio Mancusi, sentite le conclusioni della Procura Federale, invita la Commissione a valutare tutte le circostanze intervenute, chiedendo la piena assoluzione ed il proscioglimento per il suo assistito. La Commissione si riserva di decidere. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, ritiene fondato il deferimento e, per l'effetto, giudica che i deferiti debbano essere sanzionati, essendo condivisibili le argomentazioni della Procura Federale espletate nell'atto di indagine. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l'attività di indagine sia stata condotta ad origine con assoluto riscontro probatorio, che conduce, oltre ogni ragionevole dubbio, alla punizione dei deferiti. La vicenda in esame ruota intorno alla figura del sig. Pacifico Mario che, in occasione della gara Barano / Soccer Napoli Marianella, valevole per il Campionato Regionale campano di Attività Mista, disputata a Barano d'Ischia l'8.11.2010, ha designato l'arbitro, sig. Antonio Mancusi, nonostante il "conflitto d'interessi sportivi" di quest'ultimo, essendo egli residente a Barano. La questione, altresì, è imperniata sulla figura dell'arbitro designato, sig. Antonio Mancusi, per aver accettato la designazione per la gara in questione, nonostante fosse residente a Barano, nonché per aver verificato la distinta della società Barano Calcio con insufficienza e leggerezza, permettendo addirittura la partecipazione, alla gara stessa, di un calciatore non menzionato in distinta. Questa C.D.T. ritiene, a seguito di tutte le valutazioni enunciate, che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e che la quantificazione delle sanzioni, così come determinata dalla Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, siano non conformi, disponendone la riforma, come di seguito indicata: a carico del designatore arbitrale, sig. Pacifico Mario, la sanzione della diffida, non essendo condivisibile la richiesta di proscioglimento del nominato Pacifico, peraltro avanzata proprio da quella stessa Procura Federale, che aveva proceduto a deferire il designatore medesimo, pur al cospetto di un'incolpazione, sostanziata su una motivazione di significativa gravità (si stralcia dal testo del deferimento della Procura Federale: "per aver designato, quale arbitro della gara Barano Calcio / Soccer Napoli Marianella dell'8.11.2010, il sig. Antonio Mancusi, che sapeva essere in conflitto d'interessi nella direzione della partita suddetta, in quanto residente a Barano"). Ritiene, invero, questa C.D.T. che la legittima auto-rettifica della Procura Federale (che ha chiesto a questa C.D.T., all'atto del dibattimento, il proscioglimento del Pacifico, con una sostanziale modifica della propria impostazione procedimentale) non possa estendersi a determinare il proscioglimento del Pacifico medesimo, quantomeno sotto il profilo della sua grave, duplice superficialità: la prima, quando s'è dimenticato di procedere alla designazione arbitrale in parola, per poi provvedervi in fretta e furia, con conseguenziale errore ("non lo avrei designato", egli stesso, lealmente, riconosce); la seconda, quando non s'è avveduto (dando per scontato che sia davvero questa la verità) che l'arbitro, da lui designato, fosse di Ischia. Quanto all'arbitro effettivo, sig. Mancusi Antonio, questa C.D.T. ritiene congrua la sanzione dell'inibizione per mesi quattro, in ragione dell'ingiustificabile omissione, configuratasi nella mancata

segnalazione della propria residenza ad Ischia, anzi proprio a Barano d'Ischia, territorio specifico di residenza anche della società ospitante la gara in parola. Ritene, infine, commisurate per eccesso le sanzioni proposte dalla Procura Federale a carico dei sigg. Schiano Salvatore Giorgio e Florio Mattia, nonché a carico della società A.S. Barano Calcio, determinandole come di seguito specificato: a carico dei sigg. Schiano Salvatore Giorgio e Florio Mattia, la sanzione dell'inibizione per mesi due, con decorrenza dal giorno del ricevimento della relativa notifica. Quanto all'ammenda, ritiene di doverla quantificare in euro 250,00. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Pacifico Mario, arbitro fuori quadro della sezione A.I.A. di Salerno e designatore arbitrale per il Campionato Regionale Juniores, la sanzione della diffida; a carico del sig. Mancusi Antonio, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Napoli, la sanzione dell'inibizione per mesi quattro; a carico dei sigg. Schiano Salvatore Giorgio e Florio Mattia, rispettivamente allenatore e dirigente della società A.S. Barano Calcio, la sanzione dell'inibizione per mesi due; a carico della società A.S. Barano Calcio, l'ammenda di euro 250,00.**

#### **DELIBERA DEPOSITATA IL 20 LUGLIO 2012**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Michelangelo Maria Liguori, dott. Serafino Mirone, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.**

#### **N. 87. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANNUNZIATA FRANCESCO (ARBITRO EFFETTIVO, GIÀ DELLA SEZIONE A.I.A. DI CASERTA, ALL'ATTO DELLA SEZIONE A.I.A. DI REGGIO EMILIA): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 ottobre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 6 giugno 2011, prot. 9467/918, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 23 aprile 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto, ancora una volta (addirittura la quinta!) dell'assenza del deferito, sebbene ritualmente convocato, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto, per il sig. Annunziata Francesco, la sanzione dell'inibizione per mesi dodici. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, ritiene fondato il deferimento e, per l'effetto, giudica che il deferito debba essere sanzionato, essendo condivisibili le argomentazioni della Procura Federale. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l'attività di indagine sia stata condotta, dall'origine, con assoluto riscontro probatorio, che conduce, oltre ogni ragionevole dubbio, all'inculpazione del deferito ed alla dimostrazione delle sue responsabilità disciplinari. La vicenda ruota, per l'appunto, intorno alla figura del deferito, sig. Annunziata Francesco, che, in occasione della gara Sarnese 1926 / Ippogrifo Sarno, valevole per il Campionato di Eccellenza, girone B della Campania, disputata a Sarno il 23.01.2011, verso la metà del primo tempo entrava, inopinatamente ed ingiustificatamente, con sorpresa anche dell'arbitro della gara medesima, nell'area antistante gli spogliatoi e mostrava, alla persona addetta all'ingresso, la propria tessera F.I.G.C., dichiarando di essere l'Osservatore Arbitrale designato per la gara in epigrafe. Al termine del primo tempo, lo stesso Annunziata Francesco entrava nello spogliatoio della terna arbitrale, laddove stazionava per circa due minuti, prima che un Commissario di Campo provvedesse ad allontanarlo. Una volta uscito dallo spogliatoio, su invito a recarsi in tribuna, lo stesso rivendicava il proprio diritto (ovviamente, insussistente) a rimanere nell'area antistante gli spogliatoi. A questo punto il Commissario di Campo gli chiedeva un documento di riconoscimento ed il sig. Annunziata Francesco gli esibiva la propria tessera F.I.G.C. (l'identificazione è stata confermata anche dal rappresentante della Procura Federale, presente sul campo). Il Commissario, dalla tessera esibitagli, rilevava che si trattava di un arbitro effettivo, appartenente alla sezione A.I.A. di Caserta, dall'identità, più volte segnalata, di Annunziata Francesco. Viceversa, dalle informazioni acquisite dal Collaboratore della Procura Federale, al quale sono stati affidati gli accertamenti sulla vicenda in esame, è risultato che l'Osservatore Arbitrale, designato per la gara in questione, era il sig. Acierno Mario, della sezione arbitri di Caserta, abilitato a svolgere tale funzione, laddove il deferito, viceversa, apparteneva al ruolo (di arbitro effettivo) della C.A.I. Dopo i fatti innanzi descritti, il sig. Annunziata Francesco si era allontanato dal campo, per poi dichiarare, in data 30.03.2011, ad un Collaboratore della Procura Federale, che in data 23.01.2011 non si trovava in Campania, allegando una presunta documentazione probatoria (all'evidente fine di attestare la propria impossibilità di essere

presente negli spogliatoi della gara in epigrafe), che, tuttavia, si appalesava inconsistente. Invero, egli esponeva un biglietto di Trenitalia, per un viaggio del 23.01.2011 da Aversa a Reggio Emilia: ma, ovviamente, a prescindere dalla circostanza che il biglietto di Trenitalia non indica intestazione nominativa, un biglietto di viaggio non implica necessariamente, né può mai essere ritenuto idoneo a dimostrare, che il viaggio sia stato effettivamente eseguito. Deve, peraltro, aggiungersi che il deferito ha esibito alla Procura Federale, nel corso degli accertamenti in argomento, un biglietto di treno relativo al 28.01.2011 e non al 23.01.2011, nonché una dichiarazione di persona fisica, anch'essa relativa al 28 e non al 23.01.2011. Lo stesso comportamento processuale del deferito, che, sebbene convocato – come già sottolineato in premessa – per ben cinque volte, non si è mai presentato (un autentico record ultra-negativo), limitandosi a chiedere (una sola volta, peraltro) il rinvio della decisione, fa legittimamente pensare che il sig. Annunziata Francesco abbia inteso, al contrario di quanto da lui formalizzato per iscritto, sottrarsi ad un confronto con i Commissari di Campo, non solo ai fini del riconoscimento. Questa C.D.T. ritiene, a seguito di tutte le considerazioni e valutazioni innanzi enunciate, che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e che la quantificazione della sanzione inibitoria di mesi dodici, così come determinata dalla Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, sia congrua ed appropriata alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa dal deferito. Sul punto, invero, non può non sottolinearsi che l'assolutamente indebita "sostituzione di qualifica" (da arbitro effettivo ad Osservatore dell'arbitro), operata dal deferito, sia molto più grave, ad esempio (in quanto proveniente da un arbitro, che per compito istituzionale configura un "giudice di gara), della sostituzione di persona tra un calciatore ed un altro, pur anch'essa costantemente giudicata, in ambito giuridico-sportivo, molto grave. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Annunziata Francesco, arbitro effettivo, già della Sezione A.I.A. di Caserta, all'atto di quella di Reggio Emilia, la sanzione dell'inibizione per mesi dodici.**

#### **RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2012**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Michele Dulvi Corcione, dott. Lucio Schiavone, Componenti.**

**180. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALIGÒ NOCERA – GARA CALIGÒ NOCERA / EPISCOPIO 2008 DELL'11.03.2012 – 2^ CAT.**

**181. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FOOTBALL CLUB FOGLIANISE A.S.D. – GARA ATLETICO BENEVENTO / F.C. FOGLIANISE DEL 23.01.2012 – ATT. MISTA**

**182. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FORIO – GARA FORIO / BOYS CAIVANESE DEL 29.01.2012 – PROMOZIONE**

**183. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIOI – GARA GIOI / TORCHIARA DEL 18.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO**

**184. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MADONNA DEI BAGNI – GARA PRO CASOLLA / MADONNA DEI BAGNI DEL 12.02.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO**

**185. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM / I LEONI FUTSAL CLUB ACERRA DEL 25.02.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2**

**186. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ORATORIO DON GUANELLA – GARA ORATORIO DON GUANELLA / CIMITILLE DEL 18.12.2011 – 1^ CAT.**

**187. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. IRNO.IT – GARA POL. IRNO.IT / HONVEED COPERCHIA DEL 17.03.2012 – 2^ CAT.**

**188. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RINASCITA ARPAIA 2009 – GARA CALCIO EUROPA S.C. / RINASCITA ARPAIA 2009 DEL 19.11.2011 – 1^ CAT.**

**189. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO – GARA SAN GIORGIO / COMPENSORIO MISCANO DEL 22.04.2012 – 1^ CAT.**

**190. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SEDNA – GARA SEDNA / TEORA DEL 25.02.2012 – 1^ CAT.**

**191. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTA MARIA A VICO – GARA BOYS FONTANELLE / SANTA MARIA A VICO DEL 24.03.2012 – 2^ CAT.**

**190. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TELESIA UNITED – GARA PATERNOPOLI / TELESIA UNITED DEL 22.04.2012 – 1^ CAT.**

**192. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TEVEROLA 1997 – GARA VIRTUS CAIAZZO 2008 / TEVEROLA 1997 DEL 29.01.2012 – 1^ CAT.**

La C.D.T., viste le richieste delle società reclamanti, di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale), rileva che le società istanti non hanno provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. È venuto, dunque, a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Commissione, tenuto conto dell'obbligo, sancito dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell'Organo Giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato; P.Q.M.

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibili i reclami in epigrafe, in quanto soltanto preannunciati; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto delle seguenti società: Caligò Nocera, Football Club Foglianise, Gioi, Madonna dei Bagni, Maleventum, Oratorio Don Guanella, Pol. Irno.It, Rinascita Arpaia, San Giorgio, Sedna, Santa Maria a Vico, Teleria United, Teverola 1997 e Forio.**

**193. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO SANTA TERESA – GARA SANTA TERESA / SANTARSENESE DEL 25.02.2012- 1^ CAT.**

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato, a chiarimenti, l'arbitro, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, in subordine la riduzione della sanzione pecuniaria, inflitta dal Giudice di Prime cure, a carico della medesima società, nonché a carico del calciatore Catapano Davide. Devesi, tuttavia, evidenziare che il reclamo non contiene elementi probanti, tali da poter confutare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto, nonché le dichiarazioni rese, dallo stesso, in sede di audizione: referto arbitrale e dichiarazioni suppletive, che, come da consolidata giurisprudenza, configurano fonte privilegiata di prova, nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Sotto il profilo, poi, della quantificazione, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, deve giudicarsi equa, rispetto alla gravità dei gesti commessi, dai calciatori e dai dirigenti, nei confronti dell'arbitro. P.O.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Santa Teresa.**

**194. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CATAPANO DAVIDE – GARA SANTA TERESA / SANTARSENESE DEL 25.02.2012 – 1^ CAT.**

La C.D.T., letto il reclamo; sentito, in una col suo assistente legale, il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato, a chiarimenti, l'arbitro, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, sentito il direttore di gara per rendere chiarimenti in merito alla gara de qua, in sede di audizione egli non ha palesato alcuna contraddizione, rispetto al referto da lui stesso formalizzato. Ha confermato e riconosciuto, nella persona dei Catapano Davide, il calciatore che l'ha colpito. Questa C.D.T. ha, altresì, sentito il ricorrente, nonché il calciatore Pecora Domenico, della società Santarsenese, i quali hanno indicato, quale autore della violenza ai danni dell'arbitro, un altro calciatore. Questa C.D.T. ha provveduto a convocare il capitano ed altri calciatori della società Santarsenese, al fine di individuare il reale autore del gesto violento ed antisportivo, nei confronti del direttore di gara. I calciatori, benché convocati e riconvocati in varie sedute di questa Commissione, non si sono presentati. Deve, dunque, necessariamente concludersi, sulla base di consolidata giurisprudenza, relativa a casi analoghi (ovvero, di mancate testimonianze), che non possa essere revocato in dubbio quanto refertato e confermato dal direttore di gara: referto arbitrale e successiva, formale conferma, all'atto dell'audizione presso questa C.D.T., che peraltro configurano fonte privilegiata di prova, che, in quanto tale, può essere sottoposta a discussione e confutazione esclusivamente sulla base di elementi assolutamente certi. P.O.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dal sig. Catapano Davide; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata in misura ridotta (euro 65,00) dal reclamante.**

**195. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LANCUSI – GARA LANCUSI / DUE PRINCIPATI DEL 20.02.2012 – ATT. MISTA**

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, in due distinte sedute, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato, a chiarimenti, l'arbitro, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente si è opposta alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, depositando una documentazione, peraltro inidonea a determinare la certezza. Il direttore di gara, ascoltato in merito, in sede di audizione ha confermato integralmente il rapporto stilato dopo la gara, nonché il suo supplemento, ribadendo di essere stato colpito. A conferma della dichiarazione del direttore

di gara insiste, comunque, la certificazione del Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Salerno, con la sua diagnosi, peraltro di assoluta gravità, in ordine all’arbitro medesimo. P.O.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Lancusi.**

**196. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FOIANO – GARA REAL APICE / FOIANO DEL 12.05.2012 – 2^ CAT.**

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato, a chiarimenti, l’arbitro, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, l’arbitro, in sede di audizione, ha del tutto confermato quanto riportato in referto, e, segnatamente, ha ribadito di aver riconosciuto “senza ombra di dubbio”, in Masella Donato, la persona che, entrata sul terreno di giuoco mentre era in corso una ressa tra i calciatori delle due squadre, l’aveva colpito con più pugni al torace e l’aveva poi spinto in terra. Deve precisarsi che tale riconoscimento risulta del tutto credibile, atteso che, nell’occasione della gara in epigrafe, il Masella fungeva da assistente di parte della società reclamante. Peraltro, le affermazioni in contrario, opposte dalla reclamante, appaiono generiche e fondate su mere supposizioni e, perciò, inidonee a scalfire il valore di fonte privilegiata di prova, dal quale sono connotate le risultanze del referto arbitrale. P.O.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Foiano.**

**Pubblicato in Napoli ed affisso all’albo del C.R. Campania il 23 luglio 2012.**

**Il Segretario  
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente  
Salvatore Colonna**